

Osservatorio di Politica Internazionale



CASO REGENI: LA RESPONSABILITA' DELL'EGITTO SUL PIANO INTERNAZIONALE

di Giuseppe Paccione

SOMMARIO

Norme di diritto internazionale consuetudinario che si applicano alla tutela del cittadino straniero	Pag. 3
Le responsabilità sul piano internazionale dello Stato egiziano sulla vicenda di <i>Giulio Regeni</i>	Pag. 4
Mezzi a disposizione dell'autorità italiane per far valere la responsabilità dell'Egitto	Pag. 7
Il sistema e l'esercizio della protezione diplomatica e il suo fondamento	Pag. 11
Bibliografia e Sitografia	Pag. 14

Norme di diritto internazionale consuetudinario che si applicano alla tutela del cittadino straniero

Argomentare una delle vicende che coinvolge il nostro Paese sul caso del giovane ricercatore *Giulio Regeni* è semplice se, però, lo si affronta da altre angolature, ma non da quello giuridico internazionale, in particolar modo quando lo si analizza dal punto di vista del diritto internazionale con riferimento all'Egitto, ritenuto responsabile della morte del giovane italiano friulano, avvenuta nel 2016¹, dove è stato prima torturato, poi ucciso e abbandonato in una strada della periferia del Cairo².

Il cesto del diritto internazionale generale ha una gamma di disposizioni di vario genere, che possono essere attuate, come quelle norme di *jus cogens* che afferiscono alla protezione dello straniero, alle quali lo Stato territoriale è tenuto a rispettarle e ad attuarle nei riguardi di cittadini di Stati terzi che vi si trovano sul suo territorio, preservandoli da ogni tipo di offesa. Nel caso in cui lo Stato di residenza violi l'elemento cogente della *protezione* nei riguardi dello straniero o cittadino di Stato terzo, incorre nel quadro della responsabilità sul piano internazionale per aver violato l'obbligo di tutelarlo. Esiste anche una disposizione che si è uniformata nella struttura dello *jus cogens* che concerne la salvaguardia della vita dell'individuo, non solo, ma inibisce allo Stato territoriale ogni genere di comportamento mirante a privare arbitrariamente la vita di ogni essere umano, non importa se sia straniero o proprio cittadino, che è presente sul suo lembo territoriale.

Va osservato che è una *regola imperativa* del diritto internazionale generale, la quale ha carattere di *jus cogens*, intesa quest'ultima quale regola di diritto consuetudinario che viene a crearsi grazie alla diffusa prassi degli Stati associata alla *opinio juris*, cioè a dire una specie di convinzione da parte dello Stato interessato che il diritto internazionale lo obbliga, o gli conferisce un diritto, ad agire in modo particolare³. Non solo, tuttavia è una norma che si ubica nella gerarchia internazionale a livello più alto al diritto convenzionale e alle norme del diritto consuetudinario ordinario⁴. Si aggiunga che tale norma prevede obblighi valevoli *erga omnes* (nei riguardi di tutti i soggetti di diritto internazionale)⁵ e, pertanto, lo Stato territoriale o di residenza, come, in questo caso, l'Egitto, se dovesse violare gli impegni che ha assunto, si macchierebbe della responsabilità, in senso negativo, non solo verso il nostro Paese, di cui il giovane ricercatore era cittadino italiano, ma anche nei riguardi degli Stati terzi, quali membri della vita sociale internazionale. Oltre alle norme poc'anzi citate, non

¹ In tema v. *Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Michele Prestipino Giarritta, e del Sostituto Procuratore, Sergio Colaiocco, seduta n.24* di giovedì 10 dicembre presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di *Giulio Regeni*, reso stenografico disponibile in https://www.camera.it/leg18/1058?idLegislatura=18&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2020&mese=12&giorno=10&idCommissione=77&numero=0024&file=indice_stenografico.

² G. CARELLA, *In morte di Giulio Regeni*, 11 marzo 2016, in <http://www.sidiblog.org/2016/03/11/in-morte-di-giulio-regeni/>.

³ A. P. V. ROGERS, *The principle of proportionality, in The legitimate use of military force. The just war tradition and customary law of armed conflict*, Routledge, Burlington, 2008, p.195 ss.

⁴ E. DECAUX, O. DE FROUVILLE, *Droit International Public*, Dalloz, Paris, 2018, p.56.

⁵ P. PICONE, *Comunità Internazionale e Obblighi "Erga Omnes"*, Jovene Editore, Napoli, 2013, p.577 ss.

si può non porre in risalto un'altra importante disposizione, di cui lo stesso *Regeni* è stato vittima. Ci si riferisce alla norma cogente sul divieto di ogni forma di *tortura*⁶ e di altre forme che vanno contro l'umanità come i trattamenti o le pene degradanti e disumane. La tortura, pertanto, è considerata quale reato di una gravità inaccettabile che viene definita come «ogni atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate»⁷.

Il contenuto della dicitura della definizione di tortura contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1984, è stato menzionato dai giudici della *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, dal *Tribunale per la ex-Iugoslavia* e il *Ruanda* e via discorrendo, hanno sostenuto la definizione di tortura come elemento dichiarativo del diritto internazionale consuetudinario. Ergo, la norma inibisce allo Stato territoriale ogni genere di atteggiamento *de jure* definiti come tortura nei riguardi di ogni individuo, a prescindere se sia cittadino o straniero, presente sul territorio. Si sottolinei che il divieto dello strumento della tortura rientra nel vincolo assoluto, nel senso che esso è una clausola inderogabile in situazioni di conflitto o di emergenza sul piano interno.

Va ricordato, inoltre, che l'insieme della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti è ricca di disposizioni fondamentali, per la mera ragione che ha il vantaggio di essere state scritte e rese facili per poter determinare quando si manifesti la loro eventuale violazione⁸.

Le responsabilità sul piano internazionale dello Stato egiziano sulla vicenda di *Giulio Regeni*

Circa le responsabilità dell'Egitto attorno alla vicenda *Regeni* nella mancanza di attenersi ai suoi impegni internazionali e alle eventuali violazioni, si potrebbe supporre che le autorità egiziane abbiano violato alcuni vincoli. Si pensi, ad esempio, all'obbligo dello Stato di astenersi dall'uso dello strumento della tortura e di non privare fisicamente la vita ad una persona. Questo vincolo vale per tutti gli organi-individui che fanno parte dell'apparato dello Stato egiziano. Sul caso *Regeni*, poco importa se alcuni uomini, responsabili della morte del giovane italiano ricercatore, abbiano agito nell'espletamento delle loro funzioni o aldilà (*ultra vires*) delle loro mansioni pubbliche o che abbiano

⁶ A. MARCHESI, *Il divieto di tortura nel diritto internazionale*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1993, p.987 ss.

⁷ *Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*, che è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione n.39/46 del 1984 ed è entrata in vigore il 26 giugno 1987 (articolo 1); in tema v. N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Giappichelli, Torino, 2017, p.222 ss.

⁸ E. SCAROINA, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Cacucci, Bari, 2018, p.42 ss.

disatteso degli ordini precisi, volente o nolente l'Egitto è in prima persona responsabile per il comportamento negativo adottato dai suoi funzionari pubblici. Indipendentemente se l'azione di torturare una persona sino alla commissione dell'omicidio possa essere commesso da un organo-individuo o un privato, come nel caso *Regeni*, tuttavia le autorità egiziane erano obbligate a prevenire, attraverso misure operative richieste dalle circostanze, i degradanti atti come la tortura e il togliere la vita arbitrariamente a un individuo, non solo, ma avrebbero dovuto attivarsi, qualora fossero state a conoscenza, nell'evitare che fossero commessi tali abusi nei riguardi del ricercatore italiano *Regeni*.

Occorre, inoltre, porre in chiaro che per atti *ultra vires* s'intendono quelle azioni poste in essere da organi statali che agiscono nella loro qualità ufficiale, ma che vanno oltre i parametri della propria competenza o anche violando le norme del diritto interno alle quali devono, invece, onorare e rispettare oltre ad essere nella sfera di esse⁹. La prevenzione, che può essere inquadrata come disposizione di *jus cogens*, è enunciata nella Convenzione contro la tortura del 1984, in cui si impone agli Stati firmatari ad adottare tutte le misure necessarie per impedire che trattamenti disumani siano compiuti in danno di individui sottoposti alla propria giurisdizione¹⁰. Come pure non va dimenticato che assume grande importanza l'espressione *due diligence* riguardante la tutela della sicurezza dello straniero, in cui si afferma che l'esistenza di un'autonoma norma cogente impone allo Stato un obbligo di proteggere ogni cittadino straniero e non da ogni attentato alla loro sicurezza personale ed integrità fisica e via discorrendo¹¹. Di certo, bisogna capire se le autorità del governo egiziano siano venute meno o no al rispetto dei vincoli che concernono la prevenzione di azioni contrari ai diritti umani.

Accanto alle disposizioni che afferiscono all'inibizione di usare l'atto violento e disumano come la tortura e il privare arbitrariamente la vita a qualsiasi essere umano, esistono dei doveri di reprimere determinate condotte. Difatti, lo Stato territoriale deve impegnarsi ad avviare le necessarie indagini nel momento in cui avvenga un caso corroborato dagli elementi della tortura e dell'eliminazione fisica dell'individuo nel suo territorio, deve riuscire a individuare e trarre in arresto coloro che si sono macchiati di tali reati e, qualora dovessero risultare che essi abbiano le loro responsabilità, subire un processo che sentenzi la loro colpevolezza, in questo caso essere puniti, o la loro innocenza; in sintesi, lo Stato [egiziano] ha [aveva] l'obbligo di indagare, identificare i responsabili, processarli e sanzionarli¹². Chiaramente, la condotta delle indagini da parte dello Stato di residenza deve essere limpida, senza presenza di lacune o superficialità, indipendente, lontana da comportamenti di favoritismo o di inerzia e, infine, il percorso investigativo deve essere rapido e adeguato¹³.

⁹ R. PISILLO MAZZESCHI, *“Due Diligence” e responsabilità internazionale degli Stati*, Giuffrè, Milano, 1989, p.214 ss.

¹⁰ «Ogni Stato Parte prende provvedimenti legislativi, amministrativi, giudiziari ed altri provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio sotto la sua giurisdizione» (articolo 2, paragrafo 1, dell'UNCAT).

¹¹ R. PISILLO MAZZESCHI, *op. cit.*, Giuffrè, Milano, 1989, p.193 ss.; J. KULESZA, *Due diligence in International Law*, Koninklijke Brill, Leiden, 2016, p.136 ss.

¹² G. CITRONI, T. SCOVAZZI, *La tutela internazionale dei diritti umani*, in *Corso di Diritto Internazionale*, T. SCOVAZZI (a cura di), Giuffrè, Milano, Parte III, 2013, p.328 ss.

¹³ L'obbligo di investigazione è molto preciso ed è stabilito espressamente anche dalla Convenzione, in cui si afferma che «ogni Stato Parte provvede affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad un'inchiesta imparziale

Un altro vincolo, a mio parere non trascurabile al caso in esame, concerne la *cooperazione in ambito giudiziario* fra lo Stato italiano e quello egiziano per gli atti di tortura. A tal proposito va ricordato che entrambi gli Stati hanno firmato e ratificato la Convenzione del 1984, pur non essendoci attualmente un trattato bilaterale italo-egiziano sulla collaborazione in ambito giudiziario, tuttavia tale cooperazione viene imposta dalla stessa Convenzione del 1984, dove si pone chiaramente che tutti gli Stati parti di essa devono prestare la più ampia cooperazione e assistenza giudiziaria¹⁴. Su quest'ultimo punto va detto che da parte egiziana non vi è mai stata una vera e proficua collaborazione con le autorità giudiziarie italiane e, pertanto, si può asserire che l'Egitto, soggetto di diritto internazionale, con personalità giuridica, ha violato il vincolo di essere collaborativo sul piano giudiziario con l'Italia, commettendo un illecito internazionale.

Sulla questione attorno all'adempimento di cooperare in ambito giudiziario vi sono due aspetti che non possono essere trascurati. Il primo aspetto, di cui già si è detto poc'anzi, sta nel fatto che in entrambi gli Stati coinvolti nella vicenda *Regeni* deve esserci una collaborazione a trecentosessanta gradi, ovviamente concertata, se si vuole arrivare alla verità. Tale cooperazione deve avvenire pure se dovesse non esserci un trattato bilaterale italo-egiziano in materia giudiziaria (che, come è stato delineato sopra, non esiste). Ciononostante, esiste un obbligo che viene sancito nella Convenzione stessa contro ogni forma di tortura pur in assenza di accordi bilaterali fra soggetti di diritto internazionale.

Il secondo aspetto si basa sulla questione che fra Roma e Il Cairo è in vigore un trattato bilaterale afferente all'*Accordo di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto* del 18 giugno 2000, che determina, d'altronde, la creazione di un Comitato bilaterale per la collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo con il compito di controllare le attività di cooperazione e di scambio di prove¹⁵.

Altro fondamentale punto che va posto in risalto concerne il ben noto principio *aut dedere aut judicare* (l'obbligo di estradare o processare), risalente all'elaborazione dell'opera *De Jure Bellis ac Pacis* del 1625 scritto dal giurista olandese *Ugo Grozio*, il quale aveva enunciato la formula che rispondeva all'esigenza di perseguire gli autori dei crimini che potessero turbare la pacifica convivenza tra i soggetti della comunità internazionale¹⁶. In base a tale regola, quindi, ogni Stato ha il vincolo di processare il presunto responsabile per aver commesso un reato regolato dal trattato o, viceversa, di procedere all'estradizione verso un altro Stato che intende processarlo¹⁷. Questa clausola è contenuta all'interno della Convenzione contro la tortura del 1984 che sancisce per lo Stato

ogniquale volta vi siano ragionevoli motivi di credere che un atto di tortura sia stato commesso in un territorio sotto la sua giurisdizione» (articolo 12 dell'UNCAT).

¹⁴ «Gli Stati Parti prestano l'assistenza giudiziaria più vasta possibile in qualsiasi procedimento penale relativo ai reati previsti nell'articolo 4 – cioè la tortura – compresa la comunicazione di tutti gli elementi di prova disponibili e necessari ai fini del procedimento» (articolo 9 dell'UNCAT).

¹⁵ Cfr. *Accordo di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto*, in Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.215 del 15 settembre 2005 - Serie generale n.153, p.101 ss., in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2005/09/15/215/so/153/sg/pdf>.

¹⁶ H. GROTIJ, *De Jure Bellis ac Pacis*, 1625, Libro II, Capitolo XXI, paragrafo IV.

¹⁷ C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, Wolters Kluwer – Cedam, Milano, 2019, p. 592 ss.

territoriale o di residenza l'obbligo di sottoporre il caso alle proprie autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, a meno che il presunto autore del crimine non venga estradato¹⁸. Nel caso in cui lo Stato territoriale non proceda all'estradizione, è obbligato a intraprendere ogni misura necessaria per stabilire la sua giurisdizione¹⁹. In concreto, lo Stato del foro è libero di scegliere se valutare l'estradizione o giudicare il presunto individuo responsabile del crimine soltanto nel caso in cui riceva una nota verbale di richiesta di estradizione da parte di uno Stato contraente che abbia giurisdizione sul caso²⁰.

Mezzi a disposizione dell'autorità italiane per far valere la responsabilità dell'Egitto

Essendo ormai dinanzi a un illecito o ad una gamma di illeciti sul piano internazionale commesso da parte delle autorità egiziane nei riguardi dello Stato italiano, quest'ultimo potrebbe promuovere delle azioni come, ad esempio, reclamare la responsabilità egiziana, chiedere la *restitutio in integrum*, consistente nel rideterminare la situazione di fatto esistente prima della commissione dell'illecito²¹, far ricorso ad arbitrati internazionali o a contromisure di carattere economico, come comportamento *in sé illecito* in risposta ad *illeciti altrui*²², all'interruzione di relazioni commerciali, di comunicazione, anche alla rottura delle relazioni diplomatiche, quest'ultimo strumento è un atto discrezionale e unilaterale dello Stato sovrano²³.

Il governo di Roma è nella titolarità e liceità di avanzare le proprie ragioni nei riguardi del governo del Cairo anche con strumenti classici previsti nella Carta delle Nazioni Unite, esattamente nel

¹⁸ «Lo Stato Parte sul cui territorio il presunto autore di un reato di cui all'articolo 4 è scoperto, qualora non lo estradi, sottopone la causa, nei casi di cui all'articolo 5, alle proprie autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale» (articolo 7, paragrafo 1 dell'UNCAT).

¹⁹ «Ogni Stato Parte prende ugualmente i provvedimenti necessari al fine di stabilire la propria competenza per conoscere dei suddetti reati qualora il presunto autore si trovi in un territorio sotto la sua giurisdizione e qualora il suddetto Stato non lo estradi, conformemente all'articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo» (articolo 7, paragrafo 1 dell'UNCAT).

²⁰ A. CALIGIURO, *L'obbligo aut dedere aut judicare nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 2012, p.28 ss.

²¹ C. D. GRAY, *Judicial remedies in international law*, Clarendon Press, Oxford, 1996, p.12 ss.

²² C. FOCARELLI, *Le contromisure nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1994, p.3.; A. GIANELLI, *Adempimenti preventivi all'adozione di contromisure internazionali*, Giuffrè, Milano, 1997, p.17 ss.

²³ R. PAPINI. G. CORTESE, *La rupture des relations diplomatiques et ses conséquences*, Pedone, Paris, 1972, p.21 ss.; C. CURTI GIALDINO, *Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2020, p.105 ss.

capitolo VI che fa obbligo alle Parti di una controversia di reperire la soluzione con mezzi pacifici²⁴, che presuppongono il concorso delle volontà delle Parti²⁵.

La via del procedimento di composizione delle controversie è anche enucleata nella *Convenzione contro la tortura* attraverso la c.d. *clausola compromissoria*, che le autorità italiane potrebbero decidere di attivare, in base alla quale uno Stato parte potrà in ogni caso sottoporre ad *arbitrato internazionale*, che potrebbe contribuire all'accertamento della verità e della responsabilità, una controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione della stessa Convenzione che non sia stata risolta mercé negoziato e, qualora non si sia raggiunto nell'arco dei sei mesi un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato stesso, potrà far ricorso in via unilaterale alla giurisdizione internazionale onusiana²⁶. Questa clausola, pertanto, attribuisce la giurisdizione al principale organo giudiziario onusiano, cioè alla *Corte Internazionale di Giustizia*, che opera ai sensi dello Statuto annesso alla Carta delle Nazioni Unite²⁷, per dirimere la controversia sorta fra gli Stati, parti alla *Convenzione* del 1984, relativo all'interpretazione o all'attuazione della medesima *Convenzione contro la tortura*, valevole anche a plausibili non adempimenti degli obblighi pattizi sanciti. Ergo, nel caso in cui lo Stato italiano consideri lo Stato egiziano inerte all'adempimento dei doveri sanciti dalla *Convenzione de quo* e sia intenzionata a denunciare la mancanza dell'Egitto al suo dovere di rimanere nella sfera delle norme previste nella *Convenzione* medesima, le autorità centrali italiane potrebbero percorrere l'iter risolutivo della controversia attraverso lo strumento giudiziale, ossia ricorrendo all'ordinamento giurisdizionale internazionale.

Affinché si possa avviare il funzionamento del meccanismo della *clausola compromissoria* o *giurisdizionale* contenuta nella *Convenzione contro la tortura*, è necessaria l'esistenza dell'impalcatura della controversia fra l'Egitto e l'Italia, attraverso una nota formale che le autorità di Roma potrebbero notificare a quelle del Cairo nel caso in cui ci fossero una serie di atti che violassero la medesima Convenzione. L'instaurazione della controversia, quindi, può delinearci in maniera completa qualora l'Egitto presenti delle obiezioni alle contestazioni dell'Italia, o in mancanza di una risposta egiziana, sull'attuazione della Convenzione *de quo*. Una volta strutturata l'ossatura della controversia tra i due Stati coinvolti sul caso *Regeni*, nella Convenzione del 1984 si possono seguire tre diverse fasi come la *procedura del negoziato*, quale mezzo di soluzione più sofisticato per

²⁴ «Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta» (articolo 33, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite). In tema v. Y. TANAKA, *The Peaceful Settlement of International Disputes*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p.28 ss.; B. CONFORTI, C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2020, p.233 ss.

²⁵ G. BOSCO, *La soluzione delle controversie giuridiche internazionali nel quadro delle Nazioni Unite*, Cedam, Padova, 1989, p.25 ss.

²⁶ «Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte inerente all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, non risolvibile tramite negoziazione, è sottoposta a arbitrato a richiesta di uno di questi Stati. Qualora, nei sei mesi seguenti alla data della richiesta di arbitrato, le parti non siano giunte ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite deposito di una domanda conforme allo Statuto della Corte» (articolo 30, paragrafo 1 dell'UNCAT). In tema v. A. MARCHESI, *Diritti umani e Nazioni Unite. Diritti, obblighi e garanzie*, FrancoAngeli Editore, Milano, 2017, p.119 ss.

²⁷ F. M. PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, Editori Laterza, Bari-Roma, 2019, p.236 ss.

raggiungere direttamente alla composizione e all'esito positivo della controversia²⁸, in base alla quale, come viene enunciato nella *Convenzione contro la tortura*, gli Stati possono usare lo strumento del negoziato come tentativo per tagliare il traguardo della risoluzione della disputa²⁹. Approssimativamente, si può ritenere che, come metodo per la soluzione della controversia tra Egitto e Italia, ad esempio, l'iter strumentale del negoziato comporta un dialogo e un confronto di posizioni tra gli Stati parti di una controversia mirante a favorire in vario modo la soluzione della disputa³⁰. Ergo, la fase dell'istituto del negoziato attivato, qualora entrambi gli Stati non fossero contrari, potrebbe portare alla composizione di una *Commissione internazionale d'inchiesta ad hoc*, che viene istituita sia con un *accordo ad hoc* avente come fondamento il consenso necessario delle Parti, sia che debba essere un soggetto terzo e imparziale, alla quale verrebbe affidata il compito di accertare gli eventi, qualora sussista tra i due soggetti di diritto internazionale un contrasto di posizioni in ordine a questioni di fatto³¹, così come alla creazione di una *Commissione di conciliazione*, quale organo internazionale di interposizione e neutrale³², che valuterebbe ogni aspetto della controversia, come ogni elemento in diritto, attraverso il procedimento per la soluzione delle controversie³³, al fine di indurre le Parti ad accordarsi su dati termini di regolamento, sino a proporre alle Parti condizioni di soluzione suscettibili di essere da queste accettate³⁴. In sostanza, questa Commissione, composta da individui, deve mirare a promuovere, con lo strumento conciliativo, la soluzione della controversia internazionale, conducendo i soggetti coinvolti nella disputa a un accordo che non abbia termini vincolanti³⁵. Va posto in chiaro che le procedure summenzionate, quali strumenti di tipo diplomatico, non hanno carattere vincolante, ma meramente raccomandativi. Nell'ipotesi in cui lo sforzo di avviare la procedura negoziale con la controparte non raggiunga un risultato favorevole, sebbene, ad esempio, l'invito non ha alcun riscontro o, viceversa, i negoziati avviati dovessero subire un'*impasse*, allora i soggetti coinvolti potrebbero espletare la via per la soluzione della controversia mediante il ministero di un organo ad hoc ovvero la procedura arbitrale, che avviene sempre con l'assenso delle Parti³⁶.

²⁸ A. GIOIA, *Diritto internazionale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p.427 ss.

²⁹ V. nota 23.

³⁰ G. PALMISANO, *Contributo allo studio giuridico dei metodi diplomatici per la soluzione delle controversie tra Stati*, Giappichelli, Torino, 2019, p.23 ss.

³¹ G. PALMISANO, *L'Inchiesta nel regolamento di controversie interstatali: metodo diplomatico o arbitrato sui fatti?*, in *Studi in onore di Claudio Zanghì*, Giappichelli, Torino, 2011, p.483 ss.; G. PALMISANO, *op. cit.*, Giappichelli, Torino, 2019, p.85 ss.

³² A. MARESCA, *La Diplomazia plurilaterale*, Giuffrè, Milano, 1979, p.539 ss.

³³ G. PALMISANO, *Sulla duplice valenza, diplomatica e giurisdizionale della conciliazione internazionale*, in *Studi giuridici in ricordo di Giovanni Battaglini*, G. ARRANGIO-RUIZ, F. SALERNO, C. FIORAVANTI (a cura di), Jovene Editore, Napoli, 2013, p.181 ss.

³⁴ Cfr. *Annuaire de l'Institut de Droit International*, 49, 1961, II, p.275; S. M. G. KOOPMANS, *Diplomatic disputes. The use of inter-States Conciliation*, Asser Press, Berlin/The Hague, 2008, p.136 ss.

³⁵ U. VILLANI, *La conciliazione nelle controversie internazionali*, Jovene Editore, Napoli, 1989, p.101 ss.; S. MARCHISIO, *Corso di diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2017, p.388 ss.

³⁶ T. BALLARINO, *Diritto internazionale pubblico*, Wolters Kluwer – Cedam, Padova, 2014, p.220 ss.

Gli Stati parti alla controversia, ai sensi della *Convenzione contro la tortura*, possono in maniera facoltativa avanzare una richiesta unilaterale dell'*arbitrato internazionale*, come seconda fase, quando gli strumenti negoziali non abbiano prodotto alcun risultato positivo. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, la composizione della disputa viene deferita a un collegio di arbitri che sono scelti dagli Stati parti alla controversia. Il compito di questo collegio arbitrale è quello di trovare la soluzione alla lite tra le Parti, per poi giungere alla conclusione con la decisione o lodo arbitrale che ha valore vincolante di una vera e propria sentenza³⁷. Chiaramente, ci si potrebbe trovare dinanzi alla richiesta arbitrale che potrebbe essere respinta o nel caso in cui non si abbia la cooperazione per l'istituzione di essa, entro i sei mesi dalla data della domanda dell'istituzione dell'*arbitrato internazionale*, in questo caso si tenterà di deferire tale disputa all'organismo giurisdizionale onusiano – cioè la *Corte Internazionale di Giustizia* – come *extrema ratio*.

Si è detto che come ultima via la controversia può essere deferita all'organo giudiziario principale precostituito per la soluzione delle controversie tra Stati, *c'est à dire* la *Corte Internazionale di Giustizia*³⁸, che costituisce l'archetipo di una istituzione titolare di una funzione come quello di organo giurisdizionale internazionale dotato di competenza universale *ratione materiae*³⁹. Quest'organismo giudiziario internazionale, integrato completamente nel tessuto delle Nazioni Unite, gode di un ruolo fondamentale nel quadro della soluzione delle controversie internazionali che vengono sottoposte da parte degli Stati membri della comunità internazionale, che sono gli unici soggetti di diritto internazionale a ricorrere a quest'istituzione giurisdizionale. In altre parole, quest'organismo è stato voluto per dirimere le controversie giuridiche esclusivamente fra gli Stati⁴⁰. È d'uopo porre in rilievo che quest'organo giudiziario, competente a risolvere ogni disputa che possa insorgere tra i soggetti membri della comunità internazionale, la cui giurisdizione si abbarbica sulla base della *Convenzione contro la tortura*, salirebbe sul palcoscenico della controversia come accertatore mediante una sentenza vincolante per le Parti, sulla responsabilità dello Stato che abbia violato un obbligo che è nella *Convenzione* del 1984.

Va, inoltre, puntualizzato in modo chiaro che qualora l'Italia decida di promuovere il deferimento alla *Corte Internazionale di Giustizia*, ciò non sarebbe impedita da una plausibile obiezione procedurale che l'Egitto potrebbe sollevare attorno alla questione del c.d. *esaurimento dei ricorsi interni*, in base al quale l'azione degli Stati, con lo scopo di tutelare i propri cittadini, viene subordinata all'esaurimento concreto dei vari gradi di giudizio disponibili nell'ordinamento giuridico dello Stato di residenza⁴¹. Ora, a parere di chi scrive, tale regola arduamente potrebbe essere

³⁷ G. RECCHIA, *Arbitrato internazionale*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. II, 1988, p.2 ss.; S. SPECCHIA, *L'Arbitrato internazionale*, Giappichelli, Torino, 2012, p.1 ss.; S. MARCHISIO, *op. cit.*, Giappichelli, Torino, 2017, p.395.

³⁸ R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Priulla, Palermo, 1963, p.212 ss.; T. TREVES, *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2005, p.606 ss.

³⁹ A. DEL VECCHIO, *I Tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, Cacucci, Bari, 2015, p.36 ss.

⁴⁰ J. P. COT, A. PELLET, M. FORTEAU, *La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article*, Economica, Paris, vol. II, 2005, p.1945 ss.; B. CONFORTI, C. FOCARELLI, *op. cit.*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2020, p.172 ss.

⁴¹ G. GAJA, *L'esaurimento dei ricorsi interni nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1967, p.65 ss.; R. PISILLO MAZZESCHI, *Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2004, p.43 ss.; M. CARTA, *L'individuo e l'esaurimento dei ricorsi interni nel diritto internazionale ed europeo*, Teseco Editore, Roma, 2007, p.78 ss.; A. TANZI, *Introduzione al Diritto internazionale contemporaneo*, Wolters-Kluwer Cedam, Milano, 2016, p.412 ss.

focalizzata al caso *Regeni* per la mera ragione che i rimedi presenti nella struttura ordinamentale dello Stato egiziano sono stati lacunosi e superficiali, come, ad esempio, il fatto che le indagini sono state fatte in maniera scarsa dagli organi di polizia egiziana dove non vi sono individui iscritti nei registri degli indagati per tortura e l'uccisione del ricercatore italiano Regeni. Comunque, il problema afferente all'iter procedurale del previo esaurimento dei ricorsi interni non verrebbe attuato attorno al reclamo concernente la responsabilità delle autorità egiziane, relativo all'obbligo di assistenza e cooperazione giudiziaria, come enunciato nella *Convenzione contro la tortura*⁴², per la semplice ragione che questo evidenzia un vincolo interstatale. Per concludere questo paragrafo, vale la pena citare la prassi della *Corte Internazionale di Giustizia* che è ricca, *in primis* quella recente, circa la sua eventuale giurisdizione che potrebbe esercitare. Si può tracciare il caso *Belgio c. Senegal*, questione che concerneva l'obbligo di perseguire in giudizio o estradare il dittatore *Hissène Habré*, già presidente del Ciad, il quale si era rifugiato in Senegal, in quanto era stato accusato di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, tortura e altre *gross violations* del diritto d'umanità e su cui pendeva un mandato d'arresto internazionale da parte della giustizia belga⁴³. Fondamentale è che tale Convenzione e gli strumenti che il diritto internazionale generale mette a disposizione creano una tela giuridica ben salda per far in modo che gli individui che commettano atti di tortura non restino impuniti. La stessa Corte, sul caso citato, ha dato l'idea di reputare l'intera Convenzione del 1984 come un *corpus* normativo teso a garantire l'applicazione del principio *aut dedere aut judicare* e, pertanto, concretizzare l'obiettivo della lotta all'impunità⁴⁴.

Il sistema e l'esercizio della protezione diplomatica e il suo fondamento

L'esercizio della protezione diplomatica, quale mezzo giuridico idoneo secondo l'ordinamento internazionale⁴⁵, è considerato un valore di principio generale nella struttura ordinamentale della comunità internazionale, sebbene prescritto da una norma di *jus cogens*, relativamente ai danni subiti da privati cittadini stranieri e trova la sua applicazione tutte le volte in cui lo Stato sia intenzionato a promuovere l'azione internazionale contro uno Stato resosi colpevole di aver leso i diritti di un proprio cittadino⁴⁶. Tale esercizio viene fatto dipendere solo se tutte le opzioni siano state esperite, nel senso che lo Stato può intervenire solo dopo che l'individuo abbia espletato tutti i ricorsi interni

⁴² V. nota n.13.

⁴³ S. CANTONI, *Crimini internazionali: imputabilità allo Stato e obbligo di perseguire in giudizio o estradare*, in *Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia*, S. CANTONI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2014, p.335 ss.

⁴⁴ Cfr. Sentenza sulle *questioni relative all'obbligo di giudicare o estradare (Belgio c. Senegal)*, in *arrêt, C.I.J. Recueil*, 2012, paragrafi 74 e 115.

⁴⁵ G. BALLADORE PALLIERI, *La determinazione internazionale della cittadinanza ai fini dell'esercizio della protezione diplomatica*, in *Scritti di Diritto Internazionale in onore di Tommaso Perassi*, Giuffrè, Milano, vol. I, 1957, p.113 ss.

⁴⁶ A. BASSU, *La rilevanza dell'interesse individuale dell'Istituto della Protezione Diplomatica*, Giuffrè, Milano, 2008, p.48 ss.

disponibili nello Stato considerato reo dell'illecito⁴⁷. La protezione diplomatica, istituto classico del diritto internazionale pubblico che ha dedotto la sua natura giuridica⁴⁸, pertanto, è una funzione della sovranità degli Stati ai sensi del diritto internazionale generale nell'ambito della struttura dei loro diritti e doveri reciproci nella comunità internazionale.

In sostanza, a mio parere, quest'istituto può essere definito come un vero e proprio percorso procedurale per dare effetto alle responsabilità dello Stato, che ha violato le norme di diritto internazionale cagionate da lesioni giuridiche nei riguardi di un cittadino appartenente all'altro Stato. Ergo, la protezione diplomatica è entrata come norma *erga omnes* nell'alveo del diritto internazionale consuetudinario⁴⁹. La stessa *Corte Permanente di Giustizia Internazionale* – madre della *Corte Internazionale di Giustizia* – nella sentenza *Mavrommatis Palestine Concessions* del 1924, ha definito la protezione diplomatica un principio base del diritto internazionale del quale uno Stato ha il diritto di proteggere i propri sudditi (intesi i cittadini), nel momento in cui subiscono lesioni giuridiche da comportamenti contrari al diritto internazionale, commessi da un altro Stato, da cui non sono stati in grado di ottenere attraverso i ricorsi interni alcun appagamento⁵⁰, nel senso che tale protezione costituisce un mezzo al fine di tutelare un interesse diretto o un diritto di uno Stato che sia stato vittima di un illecito da un altro Stato mercé un atteggiamento tenuto nei riguardi del cittadino del primo Stato⁵¹.

Il diritto dell'esercizio dell'istituto della tutela diplomatica può essere solo esercitato dallo Stato, quale soggetto di diritto internazionale, e non dall'individuo, anche se la protezione diplomatica sta subendo dei mutamenti in questo XXI secolo in maniera celere, nel senso che i soggetti privati non hanno la possibilità di far valere direttamente i propri diritti a livello internazionale per ottenere la riparazione dei danni di cui sono stati vittime da parte dello Stato territoriale⁵².

A livello pratico, credo che sia necessario focalizzare se il nostro Paese sia pronto a muoversi in protezione di un suo connazionale che subisce maltrattamenti all'estero, reclamando in modo formale la responsabilità dello Stato di residenza o territoriale ed esigere l'adempimento delle conseguenze

⁴⁷ N. RONZITTI, *op. cit.*, Giappichelli, Torino, 2017, p.363 ss.

⁴⁸ G. BERLIA, *Contribution à l'étude de la nature de la protection diplomatique*, in *Annuaire Français de Droit International*, 1957, p.63 ss.

⁴⁹ J. CUTHBERT, *Nationality and Diplomatic Protection*, Sijthoff, Leiden, 1969, p. 1 ss.

⁵⁰ Cfr. «It is an elementary principle of international law that a State is entitled to protect its subjects, when injured by acts contrary to international law committed by another State, from whom they have been unable to obtain satisfaction through the ordinary channels (C'est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l'État à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au droit international commis par un autre État, dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires.)» in *The Mavrommatis palestine concessions*, Serie A/n.2, del 30 agosto 1924, paragrafo 12. In tema v. A. SINAGRA, P. BARGIACCHI, *Lezioni di Diritto Internazionale Pubblico*, Giuffrè, Milano, 2009, p.51 ss.

⁵¹ L. DEMBINSKI, *The modern law of diplomacy. External missions of States and International Organizations*, Nijhoff, Leiden, 1988, p.40 ss.; S. BARIATTI, *L'azione internazionale dello Stato a tutela di non cittadini*, Giuffrè, Milano, 1993, p.1 ss.

⁵² C. CURTI GIALDINO, *op. cit.*, Giappichelli, Torino, 2020, p.105 ss.

dell'atto illecito, tra cui la riparazione⁵³, pure mediante canali di risoluzione delle controversie già evidenziate in precedenza. In base al concetto classico dello strumento veicolare della protezione diplomatica, viene riconosciuto allo Stato di cittadinanza una minima discrezionalità nel valutare se e come tutelare i suoi sudditi (c.d. cittadini) che subiscono atti disumani quando si trovano in uno Stato terzo, in ragione della *fictio juris*, in virtù della quale i danni subiti dallo Stato terzo vengono reputati come inflitti al loro Stato nazionale. Quanto detto può desumersi dal fatto che viene riconosciuto, in gran parte degli ordinamenti interni statali, alla persona il diritto procedurale di essere a conoscenza delle motivazioni per cui il suo Stato di appartenenza non intenda prendere posizione a suo favore al fine di tutelarlo a livello dei rapporti interstatali.

Bisogna ora comprendere e porre in rilievo quale sia la posizione dell'Italia che ha adottato in proposito, nel contesto del processo di codificazione delle norme di diritto internazionale, il *Progetto di articoli sulla protezione diplomatica* promosso nel 2006 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, organo sussidiario con il compito di provvedere alla preparazione di testi di codificazione di determinate materie e predisporre progetti di convenzioni⁵⁴. Alla stesura di questo Progetto, l'Italia, presentando e patrocinando, in sede di commenti alla redazione del documento, i propri pareri alla bozza del testo in fase di elaborazione, pose sul tavolo una interessante proposta che concerneva la struttura da tenere in considerazione su un vincolo giuridico di poter attivarsi a tutela dei propri cittadini che fossero oggetti di maltrattamenti e atti disumani all'estero, nel quadro di due condizioni. La prima concerne l'offesa subita dal cittadino che possa risultare da una grave violazione di un obbligo di importanza fondamentale, quale, a titolo esemplificativo, la disposizione considerata la *valvola* del divieto di ogni atto che comporta ogni forma di tortura. La seconda, invece, ha come riferimento la privazione arbitraria della vita all'individuo, al quale possa essere negato l'accesso al ricorso effettivo come rimedio dinanzi all'istituzione giudiziaria interna ed internazionale. Purtroppo, le indicazioni delle autorità italiane non sono state accolte⁵⁵, anche se pare chiaro che esse possono considerarsi tangibili nel caso *Regeni*. Attorno alla prima indicazione non si riscontrano delle perplessità, mentre, circa la seconda indicazione o condizione, per la famiglia del ricercatore *Regeni*, torturato e ucciso nel 2016, vige la possibilità di ottenere un risarcimento concreto.

È ben noto all'opinione pubblica italiana sul comportamento egiziano attorno alla vicenda *Regeni* e al fatto che, a livello internazionale, non ha riconosciuto la competenza delle *corti sovranazionali*, sorte con accordi internazionali sui diritti umani a ricevere ed a esaminare i ricorsi che vengono presentati dalle persone. Nel caso di *Giulio Regeni*⁵⁶, non va, però, dimenticato che la risposta del nostro governo non si è fatta attendere quando si è deciso di adottare in sede parlamentare un emendamento (denominato *Regeni*) al *decreto-legge* di rifinanziamento delle missioni internazionali dell'Italia mettendo in atto una forma di pressione nei confronti dell'Egitto, interrompendo *di fatto* la

⁵³ M. CARTA, *Historical Injustices: legittimazione passiva e forme della riparazione nel diritto internazionale ed europeo*, in *Riparare, risarcire, ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p.173 ss.

⁵⁴ M. S. MESSINA, *Compendio di Diritto Internazionale Pubblico*, Primiceri Editore, 2016, p.95 ss.

⁵⁵ V. Doc. A/CN.4/561 and Add.1-2, *Comments and observations received from Governments*, 27 gennaio, 3 e 12 aprile 2006.

⁵⁶ R. PISILLO MAZZESCHI, *Il caso Regeni: alcuni profili di diritto internazionale*, in *Diritto Internazionale e valori umanitari*, A. DI BLASE, G. BARTOLINI, M. SOSSAI (a cura di), Roma Tre Press, Roma, 2019, p. 223 ss.

cessione gratuita al Cairo di pezzi di ricambio per i caccia F-16⁵⁷. L'Egitto reagiva con asprezza, annunciando contromisure e minacciando effetti negativi sul controllo dei flussi migratori e per quanto riguardava la situazione della Libia⁵⁸.

Per concludere, si può sottolineare che ci si augura che l'Italia adotti sempre più misure icastiche e poggianti sulle due condizioni, portati avanti durante i lavori del *Progetto di articoli sulla protezione diplomatica* nel 2006. Quanto detto, si allineerebbe con quanto viene stabilito nel Progetto, *c'est à dire* che uno Stato legittimato alla protezione diplomatica dovrebbe prendere in dovuta considerazione questa possibilità⁵⁹, *in primis*, quando si è verificata un'offesa significativa, come la tortura⁶⁰, invitando e stimolando lo Stato ad agire in difesa dei propri sudditi (o cittadini) in caso di *gross violations* dei diritti dell'uomo, come la tortura.

Bibliografia e sitografia

G. BALLADORE PALLIERI, *La determinazione internazionale della cittadinanza ai fini dell'esercizio della protezione diplomatica*, in *Scritti di Diritto Internazionale in onore di Tommaso Perassi*, Giuffrè, Milano, vol. I, 1957.

T. BALLARINO, *Diritto internazionale pubblico*, Wolters Kluwer – Cedam, Padova, 2014

S. BARIATTI, *L'azione internazionale dello Stato a tutela di non cittadini*, Giuffrè, Milano, 1993.

A. BASSU, *La rilevanza dell'interesse individuale dell'Istituto della Protezione Diplomatica*, Giuffrè, Milano, 2008.

G. BERLIA, *Contribution à l'étude de la nature de la protection diplomatique*, in *Annuaire Français de Droit International*, 1957.

⁵⁷ V. in *Emendamento Regeni, l'Egitto avverte l'Italia: "Impatti negativi nella cooperazione fra i due paesi"*, 6 luglio 2016, in https://www.repubblica.it/esteri/2016/07/06/news/egitto_italia_ricambi_f16-143578700/; *Il caso Regenie le tensioni diplomatiche con l'Italia*, in *Legislatura 17ª - Dossier n. 36*, in <http://www.senato.it/>.

⁵⁸ Cfr. *Emendamento Regeni, l'Egitto risponde all'Italia: "insoddisfatti per decisione forniture F16"*, 30 giugno 2016, in <https://st.ilsole24ore.com>. In tema v. C. REGENI, P. DEFFENDI, A. BALLERINI, *Giulio fa cose*, Feltrinelli Editore, Milano, 2020, p.165 ss.

⁵⁹ A. HENRIKSEN, *International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2019, p.138 ss.

⁶⁰ «Un État en droit d'exercer sa protection diplomatique conformément au présent projet d'articles devrait: a) Prendre dûment en considération la possibilité d'exercer sa protection diplomatique, en particulier lorsqu'un préjudice important a été causé; b) Tenir compte, autant que possible, des vues des personnes lésées quant au recours à la protection diplomatique et à la réparation à réclamer; et c) Transférer à la personne lésée toute indemnisation pour le préjudice obtenu de l'État responsable, sous réserve de déductions raisonnables» (articolo 19 del Progetto sulla protezione diplomatica del 2006, reperibile e consultabile nella pagina delle Nazioni Unite, in https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/draft_articles/9_8_2006.pdf).

- G. BOSCO, *La soluzione delle controversie giuridiche internazionali nel quadro delle Nazioni Unite*, Cedam, Padova, 1989.
- A. CALIGIURO, *L'obbligo aut dedere aut judicare nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 2012.
- S. CANTONI, *Crimini internazionali: imputabilità allo Stato e obbligo di perseguire in giudizio o estradare*, in *Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia*, S. CANTONI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2014.
- G. CARELLA, *In morte di Giulio Regeni*, 11 marzo 2016, in <http://www.sidiblog.org/2016/03/11/in-morte-di-giulio-regeni/>.
- M. CARTA, *L'individuo e l'esaurimento dei ricorsi interni nel diritto internazionale ed europeo*, Tesco Editore, Roma, 2007.
- M. CARTA, *Historical Injustices: legittimazione passiva e forme della riparazione nel diritto internazionale ed europeo*, in *Riparare, risarcire, ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2012.
- G. CITRONI, T. SCOVAZZI, *La tutela internazionale dei diritti umani*, in *Corso di Diritto Internazionale*, T. SCOVAZZI (a cura di), Giuffrè, Milano, Parte III, 2013.
- B. CONFORTI, C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2020.
- C. CURTI GIALDINO, *Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2020.
- J. P. COT, A. PELLET, M. FORTEAU, *La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article*, Economica, Paris, vol. II, 2005.
- J. CUTHBERT, *Nationality and Diplomatic Protection*, Sijthoff, Leiden, 1969.
- E. DECAUX, O. DE FROUVILLE, *Droit International Public*, Dalloz, Paris, 2018.
- A. DEL VECCHIO, *I Tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, Cacucci, Bari, 2015.
- L. DEMBINSKI, *The modern law of diplomacy. External missions of States and International Organizations*, Nijhoff, Leiden, 1988.
- C. FOCARELLI, *Le contromisure nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1994.
- C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, Wolters Kluwer – Cedam, Milano, 2019.
- G. GAJA, *L'esaurimento dei ricorsi interni nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1967.
- A. GIANELLI, *Adempimenti preventivi all'adozione di contromisure internazionali*, Giuffrè, Milano, 1997.
- A. GIOIA, *Diritto internazionale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.
- C. D. GRAY, *Judicial remedies in international law*, Clarendon Press, Oxford, 1996.
- H. GROTIJ, *De Jure Bellis ac Pacis*, 1625, Libro II, Capitolo XXI.
- A. HENRIKSEN, *International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

- S. M. G. KOOPMANS, *Diplomatic disputes. The use of inter-States Conciliation*, Asser Press, Berlin/The Hague, 2008.
- J. KULESZA, *Due diligence in International Law*, Koninklijke Brill, Leiden, 2016.
- A. MARESCA, *La Diplomazia plurilaterale*, Giuffrè, Milano, 1979.
- A. MARCHESI, *Il divieto di tortura nel diritto internazionale*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1993.
- A. MARCHESI, *Diritti umani e Nazioni Unite. Diritti, obblighi e garanzie*, FrancoAngeli Editore, Milano, 2017.
- S. MARCHISIO, *Corso di diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2017.
- M. S. MESSINA, *Compendio di Diritto Internazionale Pubblico*, Primiceri Editore, 2016.
- G. PALMISANO, *L'Inchiesta nel regolamento di controversie interstatali: metodo diplomatico o arbitrato sui fatti?*, in *Studi in onore di Claudio Zanghì*, Giappichelli, Torino, 2011.
- G. PALMISANO, *Sulla duplice valenza, diplomatica e giurisdizionale della conciliazione internazionale*, in *Studi giuridici in ricordo di Giovanni Battaglini*, G. ARRANGIO-RUIZ, F. SALERNO, C. FIORAVANTI (a cura di), Jovene Editore, Napoli, 2013.
- G. PALMISANO, *Contributo allo studio giuridico dei metodi diplomatici per la soluzione delle controversie tra Stati*, Giappichelli, Torino, 2019.
- F. M. PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, Editori Laterza, Bari-Roma, 2019.
- R. PAPINI. G. CORTESE, *La rupture des relations diplomatiques et ses conséquences*, Pedone, Paris, 1972.
- P. PICONE, *Comunità Internazionale e Obblighi “Erga Omnes”*, Jovene Editore, Napoli, 2013.
- R. PISILLO MAZZESCHI, *“Due Diligence” e responsabilità internazionale degli Stati*, Giuffrè, Milano, 1989.
- R. PISILLO MAZZESCHI, *Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2004.
- R. PISILLO MAZZESCHI, *Il caso Regeni: alcuni profili di diritto internazionale*, in *Diritto Internazionale e valori umanitari*, A. DI BLASE, G. BARTOLINI, M. SOSSAI (a cura di), Roma Tre Press, Roma, 2019.
- R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Priulla, Palermo, 1963.
- G. RECCHIA, *Arbitrato internazionale*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. II, 1988.
- C. REGENI, P. DEFFENDI, A. BALLERINI, *Giulio fa cose*, Feltrinelli Editore, Milano, 2020.
- N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Giappichelli, Torino, 2017.
- A. P. V. ROGERS, *The principle of proportionality, in The legitimate use of military force. The just war tradition and customary law of armed conflict*, Routledge, Burlington, 2008.

- E. SCAROINA, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, Cacucci, Bari, 2018.
- A. SINAGRA, P. BARGIACCHI, *Lezioni di Diritto Internazionale Pubblico*, Giuffrè. Milano, 2009.
- S. SPECCHIA, *L'Arbitrato internazionale*, Giappichelli, Torino, 2012.
- Y. TANAKA, *The Peaceful Settlement of International Disputes*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018
- A. TANZI, *Introduzione al Diritto internazionale contemporaneo*, Wolters-Kluwer Cedam, Milano, 2016.
- T. TREVES, *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2005.
- U. VILLANI, *La conciliazione nelle controversie internazionali*, Jovene Editore, Napoli, 1989.